

Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (RS 0.642.045.43)

Risposta del 28 settembre 2011 all'interpellanza presentata il 1° agosto 2011 da Giancarlo Seitz e Attilio Bignasca

Gli interpellanti si rimettono al testo.

SADIS L., DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA - Rispondo subito alle domande poste con l'interpellanza, cominciando dalla richiesta a sapere chi e quando è stato deciso che una parte dei ristorni rimanga a Roma e da chi è stato avallato. La tesi secondo cui una parte dei ristorni rimane a Roma, invece di essere riversata ai Comuni di frontiera, non è fondata. Ogni due anni il Ministero dell'economia e delle finanze italiano emana un decreto (l'ultimo nell'ottobre 2010) in cui vengono definiti i criteri di ripartizione e di utilizzazione delle compensazioni finanziarie a favore appunto dei Comuni italiani di confine. L'art. 4 di tale decreto attesta che tale ripartizione è operata sulla base delle rispettive quote procapite di lavoratori frontalieri dei differenti Comuni all'interno della riconosciuta fascia dei 20 chilometri. Le quote sono ottenute dividendo l'importo globale, ossia versato da Ticino, Grigioni e Vallese, per un determinato anno di riferimento per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri residenti in quei Comuni alla data specifica del 31 agosto dello stesso anno.

Quindi, se facciamo ad esempio riferimento alle imposte alla fonte sul reddito da lavoro dei frontalieri in fascia di confine dell'anno 2010, significa che i Comuni ricevono quanto di loro spettanza in base al numero dei lavoratori frontalieri al 31 agosto del 2010 residenti sul loro territorio. Segnalo inoltre che le autorità degli enti assegnatari italiani hanno sempre confermato la ricezione, seppur con un differimento temporale, dell'intero importo. Beneficiari del ristorno, ad esempio nella vicina Lombardia, sono i Comuni in fascia di frontiera nei quali i frontalieri rappresentano almeno il 4% della popolazione residente al 31 agosto dell'anno di riferimento dell'imposta alla fonte. Per i Comuni di frontiera con una quota di popolazione residente frontaliera inferiore al 4% lo spettante va a favore della Comunità montana di cui fa parte. La parte residua, molto piccola, andrà invece a favore della Regione Lombardia.

Con la seconda domanda si vuole sapere quando hanno avuto luogo le ultime riunioni annuali per definire l'esame dei problemi inerenti all'applicazione dell'Accordo tra Svizzera e Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri. Ebbene, le riunioni annuali si tengono generalmente verso l'autunno; le ultime hanno avuto luogo il 3 ottobre 2007 a Luino, il 2 ottobre 2008 a Briga, il 23 settembre 2009 a Domodossola, il 16 settembre 2010 ad Airolo, il 15 settembre 2011 ad Aosta.

In terzo luogo, si chiede se gli organi competenti svizzeri sono stati esaurientemente informati sull'utilizzo dei fondi messi a disposizione dei vari Comuni italiani e quando è stata l'ultima riunione. Gli organi competenti sono informati regolarmente sull'utilizzo dei fondi del ristorno da parte dei Comuni di frontiera durante le riunioni annuali. Vi sono Regioni e Province che presentano delle specifiche pubblicazioni nelle quali sono elencate in maniera dettagliata le varie opere finanziate con questi fondi. Sui siti web regionali è inoltre possibile vedere il dettaglio degli investimenti operati attingendo ai ristorni. L'interlocutore è normalmente l'autorità federale.

Con la domanda 4 e 5 si vuole invece sapere chi verifica le spese sostenute dai Comuni italiani. In base all'art. 5 dell'Accordo del 1974, i rappresentanti italiani devono unicamente informare quelli svizzeri sull'utilizzo dell'importo percepito attraverso il ristorno delle imposte alla fonte. Esso non contempla nessuna norma circa la verifica dell'utilizzo della compensazione finanziaria e nemmeno è data competenza all'Italia di verificare i conteggi allestiti in Svizzera.

Quanto all'esistenza o meno di un verbale redatto e controfirmato dalle due parti relativo alle questioni poste in precedenza, posso dire che un tale documento è stato tenuto solo nei primi anni di applicazione dell'Accordo, con la sua consolidazione si è invece passati all'allestimento di un documento, che diventa un comunicato stampa sottoscritto dalle parti.

Da ultimo si chiede se non sussisterebbero i presupposti per un annullamento totale di tale Accordo proprio secondo l'art. 2 modificato in tal senso. L'Accordo è parte integrante della Convenzione contro la doppia imposizione concluso dalla Svizzera con l'Italia. La sua disdetta comporterebbe dunque automaticamente quella dell'intera Convenzione con conseguenze economiche e fiscali tra i due Paesi ben superiori alla tematica dei ristorni.

Soddisfatti gli interpellanti, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.